

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2229

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(SCOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza

*Seduta del 31 maggio 1978*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, il Governo attuò un intervento straordinario rivolto essenzialmente al fine di eliminare o, quanto meno, attenuare talune sperequazioni indotte dal funzionamento degli strumenti contrattuali tendenti a garantire la conservazione del potere d'acquisto delle retribuzioni in relazione alle variazioni del costo della vita.

A questo fine venne assunto a parametro, da valere per tutti i settori produttivi, la regolamentazione in atto nel settore dell'industria e si stabilì che la misura dei miglioramenti retributivi, i criteri di calcolo degli stessi nonché la loro

periodicità venissero, per tutti i settori produttivi, regolati in conformità della normativa prevista dagli accordi interconfederali dell'industria.

Con il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge venne altresì stabilito, nella formulazione risultante dalla modifica apportata in sede di conversione, che i miglioramenti retributivi dovuti per effetto di tutte le forme di indicizzazione della retribuzione non potessero conglobarsi nella retribuzione né dar luogo a ricalcoli in tempi differiti.

Quest'ultima disposizione ha occasionato numerose incertezze, le quali traggono origine dal contrasto tra la formulazione letterale della disposizione in esame,

espressa in termini che potrebbero indurre ad attribuirle una portata generalizzata, estesa cioè a tutti i settori produttivi, e l'inserimento della disposizione medesima in un contesto normativo qualificato da una *ratio* di regolamentazione unitaria degli istituti considerati sul parametro costituito dal trattamento dell'industria, escluso, pertanto, qualsiasi intento di modificazione dell'assetto vigente se non nei limiti di tale indirizzo unificatore.

D'altra parte, anche in virtù delle risultanze dell'indagine compiuta dalla Commissione interparlamentare d'inchiesta sui trattamenti retributivi e normativi dei lavoratori dipendenti, che ha consegnato la propria relazione conclusiva alla Presidenza delle Camere il 16 novembre 1977, è stato evidenziato che la lievitazione della contingenza può costituire causa di sperequazioni retributive, che sfuggono, in virtù dell'automaticità del loro maturare, al « governo », della politica retributiva promossa dalle organizzazioni sindacali.

Ciò si verifica in modo particolare in tema di scatti di anzianità, soprattutto per l'eventualità che siano previsti meccanismi di rivalutazione annuale, sulla base dei miglioramenti retributivi a titolo di contingenza, degli scatti maturati negli anni precedenti fin dalla costituzione del rapporto di lavoro.

Allo scopo di ovviare a questi inconvenienti, eliminando qualsiasi dubbio interpretativo che, comunque possa apprezzarsene la fondatezza, appare suscettibile

di dar luogo ad un imponente contenzioso, soprattutto nel settore pubblico allargato, è stato predisposto, tenendo conto delle indicazioni fornite in materia dalle Camere, anche in occasione di recenti dibattiti parlamentari, il presente disegno di legge, il cui articolo unico dispone quanto segue.

Il primo comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91: in tale sede si stabilisce che, per la generalità dei lavoratori di tutti i settori produttivi, i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione non possono essere globati nella retribuzione né possono costituire base di calcolo o dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti degli scatti di anzianità.

Viene così applicato agli scatti di anzianità lo stesso regime previsto per l'indennità di anzianità dall'articolo 1 del decreto-legge n. 12 del 1977 che esclude appunto dalla base di calcolo dell'indennità medesima gli aumenti per scala mobile scattata posteriormente al 31 gennaio 1977.

Il secondo comma dispone la nullità delle clausole contrattuali, individuali e collettive, pattuite in difformità da quanto stabilito dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 12.

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, deve essere interpretato nel senso che per tutti i lavoratori dipendenti i miglioramenti retributivi conseguenti a variazioni del costo della vita o ad altre forme di indicizzazione non possono essere conglobati nella retribuzione, né possono costituire base di calcolo o dar luogo a ricalcoli, previsti in tempi differiti, degli scatti di anzianità.

Sono nulle le clausole di contratti collettivi o individuali di lavoro che dispongono in difformità di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge di cui al precedente comma.